

REGOLAMENTO COMUNALE DI
VOLONTARIATO

Approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 27.5.2010

Art.1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni e accordi.
2. Il Comune di Valeggio sul Mincio riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale, promuove e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile;
3. Il servizio di volontariato comunale è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e investe le attività di cui al successivo punto, nelle quali il Comune ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statuarie o regolamentari e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

Art.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il servizio di volontariato può essere effettuato per i seguenti servizi:
 - a) Assistenza e supporto alle attività di carattere culturale, quali ad esempio la Biblioteca, scolastico, sportivo, ricreativo e socio-assistenziale.
 - b) Supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli organismi convenzionati con il Comune.
 - c) Piccole manutenzioni aree verdi, aiuole ed utilizzo aree comunali a verde, che non richiedano attestati o qualificazioni specifiche;
 - d) Presenza sul territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedano l'intervento di operatori del Comune.
 - e) Supporto e collaborazione con la Polizia Municipale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante le cerimonie religiose e le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile, le attività scolastiche.

Art.3 - REQUISITI RICHIESTI

1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Residenza nel Comune di Valeggio;
 - b) Età non inferiore ad anni 18;
 - c) Idoneità psico-fisica accertata a mezzo certificato del medico curante.
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili; il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica.

Art.4 - FORMAZIONE ALBO VOLONTARI COMUNALI

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno e, in fase di prima applicazione del presente regolamento entro il 30 giugno 2010, l'Amministrazione Comunale pubblicherà l'elenco dei settori di attività nei quali si prevede la necessità di utilizzo dei volontari.
2. Le persone interessate invieranno la loro adesione, in carta semplice, al responsabile del procedimento. Le domande dovranno indicare il possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto.
3. Ricevute le domande e valutati i requisiti i volontari verranno inseriti in un apposito albo dei volontari comunali che verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune
4. I volontari inseriti nell'albo verranno utilizzati in base ad un piano di impiego concordato con gli interessati, tenuto conto degli interessi, capacità e potenzialità dei singoli.
5. Prima di avviare il servizio, verrà attivato un breve e sintetico momento di formazione al fine di fornire le informazioni di base necessarie.

Art. 5 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI

1. Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni secondo l'orario e le disposizioni assegnate, non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato

improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.

2. Qualora un volontario, assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, si applicano le sanzioni di richiamo o espulsione dal servizio stesso.
3. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario.
In caso di impedimento per malattia od altre cause il volontario deve dare tempestiva informazione all'ufficio comunale competente.

Art.6 - RINUNCIA E REVOCA

1. I volontari possono rinunciare al servizio avvisando nei tempi stabiliti e concordati il responsabile del procedimento.
2. L'amministrazione può revocare l'incarico di volontario in caso di accertata inadempienza o per irregolarità riscontrate.

Art.7 - ASSICURAZIONE E MEZZI

1. I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia eventualmente per la responsabilità civile verso terzi.
2. Il Comune fornirà, a propria cura e spese, al volontario tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale verrà riconsegnato al responsabile in caso di cessazione dal servizio. Il volontario sarà inoltre dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

Art.8 - RICONOSCIMENTI

1. L'Amministrazione Comunale, tenuto conto del carattere assolutamente gratuito del servizio di volontariato, intende effettuare i seguenti riconoscimenti:
 - attestati di partecipazione al servizio;
 - ulteriori riconoscimenti idonei ed appropriati.

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per 30 giorni, fatta salva l'esecutività della deliberazione di approvazione.